

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEL PROCESSO INDUSTRIALISTICO: PRIME OSSERVAZIONI

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, *Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*. Esso costituisce, appunto, attuazione dell'art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile*.

E' confortante leggere, nell'intitolazione della legge delegante, il richiamo alla "semplificazione". Ma è, lo anticipo, un richiamo ottimistico.

L'art. 60 della legge delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. Il decreto legislativo richiama la direttiva 2008/52 CE (relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale).

La direttiva (*Considerando* 8 ed art. 1.2 e 2) stabilisce che «le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie trans-frontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni».

Dunque, dal punto di vista dell'adempimento di obblighi comunitari, la istituzione di un procedimento di mediazione delle controversie domestiche non era affatto necessario.

L'art. 5 del decreto legislativo prevede un procedimento obbligatorio di mediazione, cui l'utente viene letteralmente forzato, dal fatto che esso costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la improcedibilità può essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza non oltre la prima udienza e può essere rilevata d'ufficio dal giudice entro lo stesso termine.

Il procedimento di mediazione obbligatorio è previsto dall'art. 5 relativamente ad una serie di controversie, tra cui, per quanto può qui interessare, quelle aventi ad oggetto diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione,

comodato, affitto di aziende e «diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità».

Lontane ormai nel tempo le discussioni se segni distintivi, brevetti, modelli, fossero oggetto di proprietà, o di diritto della personalità o di diritto di monopolio¹, i titoli e diritti di proprietà industriale di cui al Codice della Proprietà Industriale (CPI) sono sicuramente oggetto di proprietà² e quindi di diritti reali, così come lo sono i diritti sulle opere dell'ingegno³. Essi possono essere oggetto di cessione, di divisione, di disposizione testamentaria e di comodato; possono altresì essere coinvolti nell'affitto di una azienda. La licenza è usualmente ricondotta dalla giurisprudenza agli schemi della locazione o dell'affitto.

Quindi, titoli e diritti di proprietà industriale, nonchè i diritti sulle opere dell'ingegno paiono riconducibili alle categorie elencate nella norma sulla mediazione obbligatoria.

Questa non evoca la comunione, ma solo il condominio; tuttavia, vuoi perchè nulla pare frapporsi alla applicazione, se non diretta, almeno analogica alla comunione, vuoi perchè le controversie in materia di comunione (di cui quelle di divisione sono un profilo) attengono pur sempre a diritti reali, vuoi perchè il condominio è una specie della comunione, anche le controversie in materia di comunione di Proprietà Intellettuale (PI) sembrano riconducibili nel medesimo alveo.

L'art. 5 si riferisce anche alle vertenze di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Ancorchè la

¹ Si v., ad esempio, quanto ai diritti sui segni distintivi, le indicazioni di FERRARA Jr., *La teoria giuridica dell'azienda*, Milano 1982, rist. della II ed., p. 155 ss.

² Esemplificativamente, si v., nel Regolamento sul marchio comunitario (RMC), la *Sezione quarta, Marchio comunitario come oggetto di proprietà*; nella Convenzione di Monaco (CBE), il *Capitolo IV, Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà*; nel CPI le norme dell'art. 6, *Comunione*, dell'art. 23, *Trasferimento del marchio*, dell'art. 64, *Invenzioni dei dipendenti*, l'art. 117, *Validità ed appartenenza*, l'art. 118, *Rivendica*; e così via. E si v., altresì, l'art. 54 (*Diritti su beni immateriali*) della l. 31 maggio 1995 n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*) che li inquadra nel *Capo Ottavo, Diritti Reali*.

³ Si v., l'art. 6 sull'«acquisto del diritto», gli artt. 12 ss. sulla utilizzazione economica, l'art. 107 sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione; e così via. Si v., Corte Giust. 29 gennaio 2008, *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 331, motiv. 402:«va ricordato che il diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno

nozione di diffamazione sia riportata al codice penale, occorre nondimeno ricordare che è considerato risarcibile il danno morale conseguente alla offesa della reputazione della persona giuridica⁴ e che la diffamazione può integrare illecito di concorrenza sleale qualora l'offesa provenga da un concorrente⁵; quindi, quantomeno il profilo del danno da concorrenza sleale diffamatoria/denigratoria potrebbe essere attratto alla disciplina della mediazione obbligatoria.

Al riguardo non è inopportuna una osservazione ulteriore. Anche senza evocare la risalente discussione circa la natura reale delle azioni di violazione di titoli (ad oggi anche di diritti) di proprietà industriale (e intellettuale) e circa la natura personale delle azioni di concorrenza sleale⁶ occorre ricordare che la *Relazione Ministeriale* al CPI⁷ afferma che «la configurazione» nel CPI «di alcune posizioni come dotate di tutela reale appare conforme all'evoluzione del diritto industriale raggiunta dalla giurisprudenza».

In passato s'è ricordato (con riguardo ai brevetti) che⁸ «violazione dei diritti patrimoniali derivanti dal brevetto si ha, ogni volta che un soggetto diverso dal brevettato, senza autorizzazione di costui e non essendo titolare d'un diritto di godimento reale o personale, tiene un comportamento che dalla legge è riservato in esclusiva al titolare del brevetto» e che l'azione c.d. di contraffazione (ovvero quella di accertamento negativo della contraffazione) hanno quali componenti, «trovandosi unite all'azione» inibitoria, l'azione di accertamento e (viceversa) l'azione negatoria.

In questa prospettiva, le cause di contraffazione e di accertamento negativo della contraffazione di diritti di cui al CPI e di diritti d'autore sarebbero cause relative a diritti reali e quindi soggette, esse pure, alla mediazione obbligatoria.

parte i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d'autore.... costituiscono principi generali del diritto comunitario».

⁴ Trib. Milano 22 novembre 2001, *Dir. prat. soc.* 2002, n. 4, 76; Cass. 3 marzo 2000 n. 2367, *Danno e resp.* 2000, 490.

⁵ App. Milano 14 febbraio 1986, *GADI* 1987, 129.

⁶ Si v., tra le più risalenti, Cass. 7 maggio 1963 n. 1109, *Giust. civ.* 1963, I, 1544; Cass. 18 ottobre 1966 n. 2514, *Riv. dir. ind.* 1967, II, 165; e, più di recente, ancora Cass. 19 gennaio 1995 n. 568, *GADI* 1995, 89.

⁷ Cfr., par. 2.2.

Diverso sarebbe, viceversa, il risultato quanto alle cause di concorrenza sleale, salvo per quelle già indicate riferibili alla diffamazione/denigrazione e, forse, per quelle attinenti alla violazione di segni distintivi ed alla imitazione servile, ove la forma individualizzante violata fosse reputata equiparabile al marchio di fatto.

Ma anche l'azione di nullità del titolo o del diritto (*rectius*, per quest'ultimo azione, qui, di intutelabilità), in quanto volta a travolgere l'oggetto del diritto reale, diviene materia di pertinenza della mediazione obbligatoria.

Se quanto ora osservato è corretto, il risultato è che, essendo state da poco tempo ridotte le fastidiose problematiche generate dalla non curata calibrazione della competenza delle Sezioni Specializzate in PI, ci si troverà, adesso, a dover gestire cause soggette e cause non soggette, alla mediazione obbligatoria, con una discriminazione che dal punto di vista sostanziale è del tutto priva di logica.

Ma i problemi non sono, con questo, esauriti.

Tanto in materia di titoli di proprietà industriale⁹ quanto nell'ambito della proprietà intellettuale¹⁰ sono attribuiti diritti morali, in particolare quello d'esser riconosciuto autore. Ed un diritto morale è pure implicato, con riguardo ai marchi, nel caso di marchi consistenti di ritratti di persone, nomi e segni notori¹¹.

La controversia – meglio, la parte di controversia – che attiene a questo profilo, del diritto morale, sembra sfuggire all'ambito dell'art. 5 del decreto legislativo. Ma, se questa conclusione è esatta, gli effetti sono sorprendenti e richiedono qualche momento per illustrarli.

L'art. 122.4 CPI dispone che «l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto».

⁸ GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino 1968, 348 ss.

⁹ Si v. gli artt. 62, 64.1, 86, 110 CPI.

¹⁰ Si v. gli artt. 20 ss. l. dir. aut.

¹¹ Art. 8 e 25.1 c CPI.

L'inventore è quasi sempre annotato, anche se il proprio diritto si limita a quello di paternità. L'inventore viene costituito litisconsorte necessario, perchè il Legislatore ritiene che debba poter dire la sua in questo genere di cause¹².

La sovrapposizione della procedura di mediazione obbligatoria pare avere quale effetto che l'inventore, in relazione alla mera titolarità del diritto morale, non ne è parte (mentre lo è nella eventuale successiva causa) e che la mediazione può quindi condurre ad una soluzione concordata, senza che l'inventore possa far sentire la propria voce.

L'obbligo di evocare nella causa di nullità o di decadenza tutti coloro i quali risultano annotati comporta che l'azione debba esser proposta anche verso i precedenti proprietari del titolo, verso i licenziatari, ecc.¹³

Sicchè, per tutti costoro ci si domanda se dovranno essere chiamati nella procedura di mediazione obbligatoria; a differenza dell'inventore, infatti, essi sono potenzialmente portatori di un interesse patrimoniale.

Ovviamente, a ciò non si sottraggono, ad esempio, le azioni di nullità verso frazioni italiane di brevetto europeo o di brevetto internazionale (qualora in fase di nazionalizzazione siano stati indicati ed annotati i precedenti titolari); ciò che

¹² Fortunatamente il P.M. non è più litisconsorte necessario, altrimenti tra le prospettive del sistema creato dalla normativa in commento ci sarebbe anche quella di stabilire se si debba evocare pure lui nella procedura di mediazione obbligatoria.

¹³ Così App. Milano 6 luglio 2009, sent. n. 1939/09 (Profil GmbH c. Cima s.p.a.), inedita: «tra gli aventi diritto che risultano annotati nel registro va compreso (oltre a tutti i soggetti che risultano annotati come titolari di un diritto reale, o obbligatorio, minore di quello spettante al titolare, come ad esempio dei diritti di usufrutto, pegno, licenza, ecc.) l'inventore, ove soggetto diverso dal titolare del brevetto (ovvero l'inventore originario del brevetto trasferito a terzi), sia esso persona fisica o società, cui spetta sempre il diritto personalissimo inalienabile e intrasmissibile, ed il corrispondente interesse, di essere riconosciuto tutore dell'invenzione brevettata. Va invero considerato che la pronuncia di nullità del brevetto (avente efficacia *erga omnes*) travolge i diritti minori, che divengono privi di oggetto; i loro titolari vengono a subire la situazione di una inesistenza *ab origine* del bene oggetto della loro titolarità, tanto che, in caso di sentenza passata in giudicato, non possono più rimettere in discussione la nullità pronunciata. Per non pregiudicarli, è pertanto necessario che anche i titolari di tali diritti siano presenti nel giudizio per essere in grado, difendendo la validità del brevetto, di difendere i loro diritti, l'ad esso connessi. La stessa esigenza ricorre nei confronti di coloro che sul registro dei brevetti risultino ex titolari dell'invenzione, poi ceduta ad altri, che hanno un interesse essenziale, e giuridicamente rilevante, a difenderne la validità, sia a motivo dell'esigenza di tutelare il loro diritto patrimoniale all'utilizzazione economica del brevetto ed all'esecuzione del negozio con cui hanno operato il trasferimento, sia, ove titolari originari, perchè rimangono i soggetti cui fa capo il diritto personale di natura morale – peraltro non privo di risvolti patrimoniali (nei casi, ad esempio, di opera intellettuale prestata dall'autore dell'invenzione nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo, da presumersi a titolo oneroso, o anche di invenzione trovata nell'adempimento di un rapporto subordinato, che fa sorgere il diritto a compensi aggiuntivi alla retribuzione) - ad essere riconosciuti autori dell'invenzione, e l'interesse collegato alla relativa paternità, strettamente interferenti con la validità del brevetto, con il suo contenuto, con i diritti dallo stesso nascenti».

comporterebbe che avanti al mediatore potranno dover comparire, oltre all'attore in nullità italiano (ma potrebbe benissimo essere un cinese od un indiano o chiunque altro, interessato ad invalidare la frazione italiana) un titolare, in ipotesi statunitense, e magari un licenziatario tedesco della frazione italiana¹⁴. Sarà interessante studiare le loro reazioni alla notizia che debbono presentarsi alla mediazione obbligatoria.

Le azioni (autonome) di nullità e di decadenza di titoli di PI sono possibili e sono effettivamente esercitate. Tuttavia, l'impressione dei pratici è che la loro frequenza non sia particolarmente elevata. Viceversa, non c'è quasi azione in contraffazione che non veda l'esercizio riconvenzionale dell'azione di nullità e/o di decadenza, che fa scattare l'obbligo di integrazione del contraddittorio di cui all'art. 122.4 CPI.

Se la causa di contraffazione determina l'esercizio dell'azione riconvenzionale di nullità e/o decadenza del titolo azionato, si pone il problema del raccordare la riconvenzionale alla procedura di mediazione obbligatoria.

Dal punto di vista logico, la mediazione, per riuscire e per essere efficiente, richiederebbe che entrambe le parti espongano e facciano valere le rispettive ragioni. Ma non è questo che la legge consente.

Infatti, l'art. 8, dedicato al *Procedimento*, illustra che, ricevuta la domanda di mediazione, nominato il mediatore e fissato «il primo incontro», la procedura procede poi, per dir così, «alla buona» e «senza formalità». Ma soprattutto, rileva quel che la legge non dice: e, cioè, (non dice) che vi sia un obbligo, per il convenuto, di esporre sin da allora tutte quante le proprie difese, eccezioni e domande riconvenzionali.

Una prima soluzione, organizzata sul dato letterale dell'art. 5.1 del decreto legislativo, consiste nell'affermare che la procedura riguarda solo l'iniziativa dell'attore e non anche la riconvenzionale del convenuto¹⁵. In questo caso,

¹⁴ Ovviamente le complicazioni aumenterebbero a dismisura ove si ritenesse che la procedura debba coinvolgere anche l'inventore o gli inventori designati; il quadro sin qui descritto, peraltro, dovrebbe costituire un sufficiente deterrente verso interpretazioni estensive della norma.

¹⁵ La norma, peraltro, detta: «chi intende esercitare in giudizio un'azione» e pure chi agisce riconvenzionalmente esercita una azione. D'altro lato, nella disciplina in commento non c'è disposizione

esperita negativamente la procedura di mediazione in una azione di contraffazione in cui temporaneamente il convenuto si limita a contestare la contraffazione, il titolare intraprende il successivo giudizio di merito, che il convenuto arricchisce con l'esercizio dell'azione di nullità e/o decadenza e la causa prosegue senza ulteriore intralcio.

Una seconda soluzione vede, invece, la necessità di una tappa intermedia: iniziata la causa di contraffazione e costituitosi il convenuto con l'esercizio (anche) della riconvenzionale di nullità o di decadenza, il «convenuto» (art. 5.1; nel caso nostro è l'attore, convenuto nella riconvenzionale) eccepisce, od il giudice rileva d'ufficio, la improcedibilità della domanda riconvenzionale, perchè non sottoposta al procedimento di mediazione: il giudice sospende la causa e assegna il termine per la presentazione della domanda di mediazione; se il titolo vede la presenza di terzi annotati, si aggiungono le problematiche sopra ricordate. Esaurita negativamente la fase procedurale della mediazione, la causa riprende.

Un discorso a parte occorre per i «provvedimenti urgenti e cautelari»¹⁶. L'art. 5.3 stabilisce che lo «svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari». A me pare che la locuzione «*svolgimento della mediazione*» sia solo il frutto di carenza espressiva e che vada letta nel senso che la *necessità di svolgere* la mediazione e finanche l'aver già avviato la *procedura*, «non preclude» la facoltà di ricorrere alle misure cautelari. Non era – riterrei - intento del legislatore condizionare l'esercizio della tutela cautelare all'avvio preventivo della procedura di mediazione.

Peraltro, la disposizione pecca di approssimazione. Infatti, essa non considera che la procedura cautelare può condurre tanto a provvedimenti c.d. stabilizzati

che obblighi il convenuto che si costituisce nella procedura di mediazione a formulare sin da allora domande riconvenzionali.

¹⁶ Quanto alla descrizione, la sua esatta natura resta ancor oggi incerta, tra misura cautelare e misura di accertamento preventivo: si v., per tutti, SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano 2009, 306. Peraltro, la bozza del c.d. «correttivo» del CPI all'art. 129.4 dispone espressamente che descrizione e sequestro sono disciplinati dalle norme sui procedimenti cautelari «in quanto applicabili».

che a provvedimenti c.d. non stabilizzati¹⁷, per i quali ultimi occorre iniziare il giudizio di merito nel termine di legge od in quello stabilito dal giudice. In questa seconda ipotesi, il ricorrente deve “presentare” la domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 8.1 del decreto legislativo ed iniziare la causa di merito. Se saranno rispettati i termini per la durata del procedimento di mediazione, fissati dall’art. 6.1 in un periodo «non superiore a quattro mesi», e se l’attore avrà indicato in citazione una data sufficientemente lontana per l’udienza di prima comparizione, a tale data il procedimento di mediazione sarà concluso; in caso contrario, si applicherà l’art. 5.1, a tenor del quale «il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6» che è – appunto – quello che fissa la durata nel termine «non superiore a quattro mesi».

Naturalmente, tutto questo presuppone, ottimisticamente, che la mediazione sia davvero completata nei quattro mesi.

Non vorrei esser tacciato di ipercriticismo, ma tra le molte ulteriori pecche che si potrebbero illustrare, ve ne sono almeno altre due, attinenti alla nostra materia.

Una prima pecca riguarda la competenza ed in particolare la competenza territoriale esclusiva relativa al domicilio eletto e quella funzionale della autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata, di cui all’art. 120 CPI.

Il decreto legislativo non pare contenere alcunchè in ordine alla determinazione della competenza; l’art. 4 sull’accesso alla mediazione prevede che la procedura inizia mediante «deposito di un’istanza presso un organismo», con il risultato che il procedimento di mediazione potrebbe svolgersi davanti ad organismi eteroallocati rispetto all’autorità giudiziaria deputata a risolvere la vertenza in materia di PI.

Un’altra pecca riguarda la procedura di consulenza tecnica preventiva che probabilmente verrà introdotta nell’art. 128 CPI in sostituzione della

¹⁷ Cfr., art. 669 *octies*, VI co.; nel CPI, cfr., art. 131.1 *quater*.

descrizione¹⁸, che dichiaratamente ha tra i propri compiti anche la finalità conciliativa. Ora, salvo alternativamente concludere che questa procedura è una procedura urgente e cautelare (e non pare facile; tra l'altro l'art. 5.4 nell'elencare i procedimenti in ordine ai quali non trovano applicazione i n. 1 e 2 del medesimo art. 5 non menziona i procedimenti di istruzione preventiva), oppure che essa è speciale alla materia e quindi neutralizza il passaggio attraverso la mediazione obbligatoria, la conseguenza potrebbe essere che per procedere ai sensi dell'art. 128 CPI occorra preliminarmente esperire il procedimento di mediazione obbligatoria; il che, ove quest'ultimo si dimostrasse in grado di funzionare davvero, potrebbe significare che il primo non avrà mercato.

Credo che queste prime osservazioni siano sufficienti per delineare una prospettiva preoccupante, che ha ben poco a che fare con la «semplificazione» inalberata nel titolo della legge n. 69/2009 che abbiamo menzionato all'inizio.

Non è questa la sede per discutere di politica legislativa e dell'abitudine che pare ormai divenuta cronica nel legislatore italiano, di non affrontare i problemi, ricorrendo allo stratagemma di spostarli altrove; tuttavia, alcune considerazioni¹⁹ si impongono, tanto in via generale quanto ritagliate sulla materia della PI.

La prima considerazione attiene ai tempi. E' vero che nel settore nostro lo strumento giudiziario più frequentemente utilizzato è quello cautelare *ante causam*; tuttavia, l'aggiunta di una fase ulteriore alla vicenda processuale, ove perseguita *ab origine* in via ordinaria ovvero ove seguente la fase cautelare, non giova alla rapidità. Gioverebbe, se esorcizzasse le fasi successive, ma le controversie in materia di proprietà intellettuale sono un po' diverse (anche nei profili economici, mercatistici, sociologici e psicologici) dalle liti condominiali; se

¹⁸ Sulla parzialmente analoga procedura introdotta dall'art. 696 bis c.p.c., peraltro applicabile solo alla materia del credito «derivante da... fatto illecito», si v. LUCIANI, *L'applicazione dell'art. 696 bis c.p.c. nel diritto industriale*, *Il dir. ind.* 2008, 63 ss.

esiste una possibilità di amichevole composizione, essa era, ed è, già esplorata prima di dare il via al giudizio. Avanti alle Sezioni Specializzate in PI la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione è una assoluta rarità, perchè il tentativo di conciliazione si è rivelato, nell'esperienza, inutile; e se non riesce il giudice a conciliare, non si comprende come possa farlo il mediatore.

La procedura di mediazione è stata introdotta con la giustificazione (riportata dalla stampa) che ormai, presso i Tribunali italiani, sono pendenti oltre un milione di processi. Non occorrerà molto tempo perchè, avanti ai mediatori, arrivino a pendere oltre un milione di mediazioni. Questo il legislatore finge di non saperlo; ma lo sa bene e lo prevede, tanto è vero che con l'art. 7 si preoccupa di neutralizzare il tempo che sarà assorbito dalla procedura di mediazione (che, da quattro mesi al massimo, si dilaterà a dismisura non appena essa diventerà massivamente praticata), in relazione al calcolo dei tempi ai fini della normativa sulla ragionevole durata del processo.

La seconda osservazione riguarda la specializzazione. La materia della proprietà intellettuale è stata, per la massima parte, devoluta alle Sezioni Specializzate. L'art. 64.4 CPI riserva al giudice (ed è il giudice della Sezione Specializzata, ai sensi dell'art. 134.3 CPI) l'accertare se il dipendente ha diritto all'equo premio, canone, prezzo (e, quindi, a monte, se il trovato è una invenzione, se è validamente brevettata, e così via), lasciando al collegio degli arbitratori la competenza per la sola determinazione dell'ammontare dovuto. Una valutazione di competenza tecnica, qui, il Legislatore l'ha compiuta; e non l'ha risolta a favore degli arbitratori.

La terza osservazione attiene al fatto che la innovazione ora introdotta ha per effetto che la materia di competenza della Sezione Specializzata (e dei Tribunali del marchio comunitario e, domani, del brevetto comunitario), sarà gestita in fase conciliativa da un non meglio identificato mediatore. Vero è che l'art. 8 *Procedimento*, prevede che «nelle controversie che richiedono

¹⁹ Volutamente non commento alcuni aspetti sgradevolmente compulsivi della disciplina, come quello che, a certe condizioni, consente di condannare la parte, pur vittoriosa, alla rifusione di parte delle spese di lite o di escluderla dalla ripetizione di alcune spese sostenute.

specifiche competenze tecniche, l'organismo» di mediazione «può nominare uno o più mediatori ausiliari» e che «il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti»; ed è altrettanto vero che anche «enti pubblici o privati» e quindi pure gli Ordini Professionali possono istituire organismi di mediazione.

Ma – e vengo così alla conclusione – a parte le complicazioni che ne derivano, nella materia della proprietà intellettuale è ragionevole dubitare che tutto ciò conduca ai risultati attesi. Basta pensare al fatto che, in una causa brevettuale, è del tutto insolito imbattersi in una CTU che sia espletata e depositata in meno di quattro mesi; difficilmente, dunque, il mediatore, per quanto tecnico esperto o coadiuvato da esperti potrà condurre in porto il tentativo nel tempo previsto dalla legge. E se la questione non è meramente tecnica e coinvolge anche (come è quasi sempre) questioni giuridiche, il tecnico esperto avrà pur sempre bisogno (anche) dell'esperto in diritto. E, poi (immagino che debba avvenire così, ma non vorrei peccare di ingenuità), si vorrà dare ai contendenti la possibilità di esporre e documentare le rispettive ragioni; e si vorrà consentire al mediatore di studiare il caso (altrimenti non si comprende come e con quale criterio possa mediare).

Certamente, si può anche fare a meno di tutto ciò, cercando di contribuire ad irrobustire la statistica, che sicuramente il Ministero attuerà, di vertenze concluse in un termine «non superiore a quattro mesi».

Ma, nella nostra materia, una mediazione *flash* corre il serio rischio di essere non seria e, quindi, (poichè le cose non serie pochi le prendono in considerazione) di fallire.

Tutto questo, poi, avrà un costo (non può sfuggire il fatto che, salvo si tratti di liti bagatellari, difficilmente le parti non si faranno assistere da professionisti) che non sarà certo lenito dall'obolo del «credito d'imposta.... fino alla

concorrenza di euro cinquecento»²⁰ previsto dall'art. 20 e «in caso di insuccesso della mediazione... ridotto della metà».

Sicchè, v'è da domandarsi: ma ne valeva la pena?

Milano, 23 aprile 2010

MASSIMO CARTELLA

²⁰ Mi domando, visti i numeri attesi, dove mai saranno reperiti i fondi.